



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 464 del 2011, proposto da:
Remo Fraticelli, Societa' Semplice Villa Tombolina di Fraticelli Remo, Fraticelli
Paola e Ligi Adriana, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Paola Fraticelli,
rappresentati e difesi dall'avv. Franco Buonassisi, con domicilio eletto presso
l'Avv. Ferdinando Zannini, in Ancona, via Leopardi, 2;

contro

Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Brusciotti,
Gaia Brusciotti, con domicilio eletto presso l'Avv. Paolo Ronconi, in Ancona, via
Tiraboschi, 36/G;

nei confronti di

Comune di Montemaggiore al Metauro, Azienda Agricola Fraticelli Nadia e
Marinella S.S., Enel Distribuzione Spa e Business Group, Enel Divisione
Infrastruttura e Reti Macro Area Territorio Nord-Est Sviluppo Rete Emilia
Romagna e Marche, Imp. Edile F.lli Fantoni Srl, non costituiti;
Nadia Fraticelli, Marinella Fraticelli, rappresentate e difese dall'avv. Aldo Valentini,

con domicilio eletto presso l'Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;

Chiaravalle Energy Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Romoli, Georg Kofler, con domicilio eletto presso l'Avv. Salvatore Menditto, in Ancona, via Panoramica, 40;

per l'annullamento

- a) determinazione provinciale n.1178 del 14.5.2010, avente ad oggetto autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico;
 - b) verbale Conferenza dei Servizi prot. 6634 del 29.1.2010;
 - c) autorizzazione provinciale prot. n. 36373/2010 del 28.5.2010 alla volturazione dell'autorizzazione dalla Azienda Agricola Fraticelli Nadia e Marinella S. S., a Fraticelli Nadia e Fraticelli Marinelli in proprio;
 - d) autorizzazione provinciale di data e numero sconosciuti di volturazione dell'autorizzazione dalle Sig.re Fraticelli Nadia e Fraticelli Marinelli alla Chiaravalle Energy Srl;
 - e) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
- e per il risarcimento danni
in via subordinata
per risarcimento danni da illegittimo provvedimento ex art. 30 d.lgs. n.104/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino, di Nadia Fraticelli, di Marinella Fraticelli e di Chiaravalle Energy Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Remo Fraticelli (in proprio) e la sig.ra Paola Fraticelli (in qualità di legale rappresentante della società semplice “Villa Tombolina”) impugnano l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, *ex* art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, in favore delle danti causa della società Chiaravalle Energy S.r.l. (a cui il titolo è stato in seguito volturato) ed avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un fondo contiguo a quello di proprietà del sig. Remo Fraticelli (sul quale insiste un complesso architettonico di notevole valore storico, denominato “Villa Tombolina”, adibito ad attività agrituristica gestita dalla omonima società semplice).

Dopo aver premesso che l’interesse a ricorrere scaturisce dai pregiudizi che la presenza dell’impianto arreca all’attività agrituristica e che la domanda impugnatoria è da ritenere tempestiva, dovendo il termine decadenziale decorrere dalla data di inizio dei lavori, i ricorrenti articolano le seguenti censure:

- a) violazione art. 12, comma 4-*bis*, D.Lgs. n. 387/2003 (in quanto il terreno su cui sorge l’impianto non era di proprietà del soggetto che ha presentato inizialmente la domanda ed al quale è stato rilasciato il titolo – ossia la società agricola Fraticelli Nadia e Marinella – bensì delle persone fisiche Nadia e Marinella Fraticelli, che infatti hanno successivamente chiesto ed ottenuto la volturazione in loro favore del titolo, in seguito ulteriormente volturato in favore di Chiaravalle Energy S.r.l.);
- b) omessa comunicazione di avvio del procedimento ad essi ricorrenti e conseguente violazione dei diritti partecipativi;
- c) violazione dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003 e dell’art. 54-*ter* delle NTA del PRG di Montemaggiore sul Metauro (per non avere la Provincia tenuto conto delle disposizioni contenute nel PRG e poste a tutela del patrimonio storico ed

artistico. In particolare, il piano regolatore prevede, a tutela del complesso Villa Tombolina, una fascia di rispetto di 150 metri, al cui interno l'art. 54-ter vieta qualsiasi attività di trasformazione del territorio tale da compromettere il bene tutelato);

d) violazione del diritto di servitù costituito a suo tempo in favore dell'azienda ricorrente per l'utilizzo di un pozzo situato proprio al centro del terreno su cui sorge l'impianto.

E' stata altresì proposta domanda risarcitoria, eventualmente (ossia per il caso in cui la domanda impugnatoria dovesse essere ritenuta tardiva dal Tribunale) da qualificare come autonoma *ex art. 30 cod. proc. amm.*

2. Si sono costituiti in giudizio la Provincia, le sig.re Nadia e Marinella Fraticelli e Chiaravalle Energy S.r.l., formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso nel merito.

Dopo che alla camera di consiglio del 28 luglio 2011 è stato chiesto l'abbinamento della fase cautelare al merito, all'udienza pubblica del 22 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Il ricorso va respinto nel merito (anche con riferimento alla domanda risarcitoria), il che rende superfluo l'esame delle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.

4. Il motivo di cui al precedente punto 1. sub a) è infondato in quanto, come del resto riportato in ricorso, l'art. 12, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 387/2003 stabilisce che il soggetto richiedente l'autorizzazione unica deve dimostrare di avere, prima del rilascio del titolo, la "disponibilità" del terreno su cui deve essere installato l'impianto. Il concetto di "disponibilità" non coincide con quello di proprietà, per cui, nel caso di specie, poiché il terreno *de quo* veniva utilizzato dall'azienda agricola delle sig.re Fraticelli (costituita in forma di società semplice) per l'esercizio dell'attività aziendale, ne consegue che lo stesso era nella disponibilità della società.

Del resto, la società semplice si caratterizza per una meno rigorosa separazione fra il patrimonio dei soci e quella dell'ente, il che, unitamente al tenore letterale della disposizione normativa in commento, deve far propendere per la correttezza dell'operato della Provincia.

Fra l'altro, non si comprende in che cosa consistano quei vantaggi menzionati in ricorso, di cui fruiscono le aziende agricole in materia di impianti ad energie rinnovabili e dei quali le sig.re Fraticelli avrebbero inteso appropriarsi chiedendo la volturazione del titolo. Se si tratta degli utili derivanti dalla vendita dell'energia prodotta, i ricorrenti non sono legittimati a tutelare in questa sede (ma neanche in sede civile) gli interessi di un soggetto terzo, se si tratta di vantaggi fiscali o comunque di natura pubblica non è stato specificato in cosa essi consistano.

5. Anche il motivo di cui al punto 1., sub b), va respinto, atteso che:

- le disposizioni della L. n. 241/1990 in materia di partecipazione al procedimento e di conferenza di servizi, letti in combinato disposto con le disposizioni del D.Lgs. n. 387/2003, non impongono all'autorità competente di comunicare l'avvio del procedimento ai proprietari dei terreni confinanti con quelli in cui debbono sorgere gli impianti soggetti ad autorizzazione unica;
- la conferenza di "servizi" è per l'appunto il luogo fisico e giuridico in cui i "servizi" (ossia le amministrazioni e i concessionari di servizi pubblici chiamati ad esprimere il proprio assenso su un determinato piano o progetto) sono chiamati ad un esame contestuale dei vari interessi coinvolti da un intervento che necessita di autorizzazione da parte della P.A.;
- gli unici soggetti privati che debbono partecipare sono (ovviamente) coloro che richiedono l'autorizzazione e la finalità di ciò sta nella possibilità da parte delle amministrazioni interessate di chiedere seduta stante chiarimenti ai soggetti proponenti e/o di far presenti eventuali esigenze istruttorie;

- i terzi, laddove vengano a conoscenza in qualunque modo dello svolgimento della conferenza di servizi, possono certamente chiedere di partecipare (e la relativa decisione è rimessa al soggetto che presiede la conferenza), ma in ogni caso possono presentare memorie e documenti, dei quali si deve tenere conto in sede di motivazione dell'atto finale, sempre che si tratti di osservazioni pertinenti e a loro volta motivate. Questo del resto è ciò che prescrive l'art. 6, comma 13, del DPR n. 447/1998 (norma che, seppure non applicabile *ratione materiae* alla presente controversia, è richiamata in ricorso).

6. Non merita infine accoglimento nemmeno il motivo di cui al punto 1., sub c).

In effetti, trattandosi di normativa urbanistica che pone dei divieti all'esercizio del *ius aedificandi* (inteso, il termine, in senso lato), la disposizione non può essere interpretata facendo ricorso all'analogia *in malam partem* e dunque, non menzionando l'art. 54-ter gli impianti fotovoltaici, il divieto non vale per tali impianti (i quali, sia detto *ad abundantiam*, visti da una certa distanza sono in tutto e per tutto simili, quanto all'impatto ambientale, alle serre che connotano normalmente il paesaggio agrario).

E fra l'altro, essendo stata la norma *de qua* introdotta da non molti anni, non si può nemmeno ritenere che la omessa previsione degli impianti ad energie rinnovabili sia dovuta al fatto che all'epoca dell'approvazione del PRG tali impianti non fossero conosciuti.

Fra l'altro, in sede procedimentale il Comune di Montemaggiore sul Metauro, ossia l'ente che più di ogni altro aveva interesse a difendere la propria normativa urbanistica, non ha sollevato alcuna obiezione circa l'esistenza di un divieto di collocazione dell'impianto nell'area in argomento, avendo unicamente evidenziato la necessità che fossero evitati l'abbattimento di vegetazione arbustiva ad alto fusto esistente e la edificazione di manufatti edilizi. Il rilievo contenuto nella parte finale del parere non può invece essere enfatizzato oltre misura, in quanto gli enti

partecipanti alla conferenza di servizi non possono esprimere semplici valutazioni di merito sulla collocazione degli impianti, ma solo dire se l'impianto è o meno compatibile con le previsioni contenute nel PRG, nel PPAR, nel PTC, nel PAI o in altri strumenti pianificatori di settore. Fra l'altro, essendo il rilievo chiaramente riferito alla necessità di evitare il transito di mezzi motorizzati non agricoli al di fuori delle strade (vietato dall'art. 54-ter), esso è superato dai chiarimenti forniti dal soggetto proponente, il quale ha precisato che i mezzi motorizzati non agricoli accederanno all'area solo nella fase di cantiere, mentre la ordinaria manutenzione del sito verrà curata utilizzando proprio un trattore agricolo.

Al procedimento, poi, non erano applicabili *ratione temporis* le Linee guida regionali approvate con deliberazione del C.R. n. 13/2010, alle quali non può essere riconosciuto valore semplicemente ricognitivo di divieti preesistenti, visto che l'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387/2003 subordina la possibilità di vietare la collocazione degli impianti ad energie rinnovabili in determinate aree del territorio all'approvazione delle Linee guida regionali (la cui adozione la norma subordinava alla previa approvazione delle Linee guida statali).

7. E' infine infondato anche il motivo sub 1, let. d), in quanto l'autorizzazione impugnata contiene, come tutte le autorizzazioni amministrative, la clausola "fatti salvi i diritti dei terzi" (diritti che, ove lesi, sono tutelabili davanti all'A.G.O.).

In punto di fatto, peraltro, non è stato dimostrato, ma del resto nemmeno allegato (vedasi in particolare la relazione tecnica sul danno, depositata dai ricorrenti in data 22/4/2011), che a seguito della realizzazione dell'impianto l'azienda agrituristica ricorrente ha perduto la possibilità di approvvigionarsi di acqua dal pozzo in argomento.

8. In conclusione, il ricorso va respinto.

Peraltro, tenuto conto del fatto che, per la sua formulazione, l'art. 54-*ter* delle NTA potrebbe anche prestarsi ad essere interpretato nel senso patrocinato da parte ricorrente, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa fra le parti costituite le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)